

22 DICEMBRE 2017

Allegato A)

**ACCORDO QUADRO PER I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA
LA REGIONE PIEMONTE E LE AZIENDE SANITARIE REGIONALI
PER FINALITA' PROPRIE DEL S.S.R.**

Premesso


- che la Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione;
- che sono tuttora numerose ed attive le forme di collaborazione tra la Regione e le Aziende nell'ambito delle tematiche relative allo studio all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate;
- che queste collaborazioni hanno contribuito ad elevare le reciproche competenze professionali e creato un sinergismo culturale, tecnico, scientifico ed amministrativo, con notevoli e positive ricadute nel conseguimento di obiettivi e nella realizzazione di progetti altamente qualificati anche in campo nazionale;
- che è interesse comune proseguire i rapporti in atto ed ulteriormente sviluppare nuove forme di cooperazione, in relazione ai ruoli ed alle competenze professionali propri di ciascuna parte, per le attività di studio, approfondimento e ricerca su tematiche a carattere sanitario, attraverso l'utilizzazione di proprie risorse e la collaborazione su progetti ed iniziative comuni;
- che la Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016 all'articolo 16 espressamente prevede che per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (comma 1); che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (comma 2); che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale (comma 3);
- che già nel passato, con le D.G.R. n. 12 - 10772 del 27/10/2003 e n. 15 - 9682 del 30/09/2008, era stata approvata la stipulazione di un "Accordo-Quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per lo studio e approfondimento delle problematiche sanitarie";
- che si ravvisa, pertanto, la necessità di addivenire, alla stesura

TRA

La Regione, Piemonte, Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia Sanitaria, nella persona dell'Assessore, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Assessorato, in Torino, C.so Regina Margherita n. 153/bis

E

Le Aziende Sanitarie Regionali, nella persona dei rispettivi Direttori Generali/Commissari, ai fini del presente accordo domiciliati presso la sede dell'Azienda,



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 Scopo

Nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali ed al fine di una migliore realizzazione degli stessi, la Regione Piemonte e l'Azienda sanitaria riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione per la realizzazione congiunta di studi, approfondimenti e ricerche nonché supporto tecnico scientifico e specialistico sulle tematiche dell'organizzazione sanitaria all'attività regionale.

Articolo 2 Oggetto

Con il presente accordo-quadro, in funzione della competenza regolatoria della Regione, per le esigenze della Direzione regionale Sanità, viene disciplinato un rapporto di collaborazione finalizzato all'utilizzo da parte della Regione di idonee competenze professionali individuate nell'organico dell'Azienda cui affidare specifici incarichi di collaborazione per l'espletamento delle attività di competenza della Regione e, conseguentemente, di interesse per le Aziende sanitarie.

Articolo 3 Convenzioni attuative

Le collaborazioni professionali in esecuzione del presente accordo quadro saranno di volta in volta attivate previa stipulazione di specifiche convenzioni da sottoscrivere da parte del Direttore regionale alla "Sanità", dal Direttore generale dell'Azienda e dai soggetti direttamente interessati.


In ogni caso ciascuna convenzione attuativa dovrà regolare i termini e le modalità degli impegni assunti dai sottoscrittori.

In particolare esse dovranno:

- richiamare il presente accordo, esplicitando che la convenzione è stipulata in applicazione dell'art. 16 della L.R. n. 16/2016;
- specificare l'oggetto della collaborazione o la tipologia del supporto tecnico scientifico e specialistico;
- precisare la qualifica professionale del/i collaboratore/i interessato/i;
- predefinire la durata, il monte ore settimanale/mensile e, le altre modalità di erogazione della prestazione.

Dovrà altresì essere previsto che:

- a) nessun onere potrà essere posto a carico della Regione;
- b) per quanto di rispettiva competenza la Regione e l'Azienda provvedono al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;



- c) l'Azienda è competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro;
- d) il collaboratore rinuncia a far valere pretese derivanti dall'esecuzione della convenzione nei confronti della Regione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro;
- e) gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferta su disposizione della Regione sono posti a carico dell'Azienda di appartenenza, in considerazione del fatto che le attività svolte realizzano interessi comuni, affinché i rispettivi ambiti di azione (regionali o aziendali) risultino sempre più sinergici tra di loro. Parimenti, restano a carico dell'Azienda le eventuali spese per recarsi dalla sede abituale di lavoro alla sede regionale. La Regione, in sede di riparto del Fondo Sanitario Regionale, potrà tener conto di tali spese;
- f) la Regione può abilitare il collaboratore all'utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione;
- g) nell'espletamento della collaborazione i dipendenti delle Aziende Sanitarie Regionali sono inseriti, sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale; conseguentemente, in relazione alle attività assegnate dal Dirigente del Settore competente, svolgono le proprie attribuzioni al pari dei dipendenti regionali.

Articolo 4 Proprietà intellettuale dei risultati

La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali dei soggetti che hanno svolto le attività di studio e ricerca.

Articolo 5 Durata

Il presente accordo-quadro ha la durata di anni cinque, dal 01/01/2018 al 31/12/2022, ed è rinnovabile previa manifestazione espressa dalle parti, salvo l'eventuale recesso anticipato.

Articolo 6 Registrazione

Il presente accordo-quadro viene redatto in duplice originale ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico dell'amministrazione richiedente.

Torino, 11

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE REGIONALE ALLA SANITA'

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA